

condizione di indigenza, a quella che la visita fosse richiesta dal direttore dell'ospedale in cui il militare è degente. Nè sembrerebbe opportuno renderla più lata, tenuto conto della necessità di non accrescere la frequenza dei viaggi di favore in momenti in cui scarseggia il materiale disponibile.

« Il sottosegretario di Stato  
« VISOCCHI ».

**Nava Cesare.** — *Ai ministri dei lavori pubblici e della guerra.* — « Per sapere, se non credano conveniente di modificare le norme per la concessione del viaggio gratuito ai parenti poveri che devono recarsi a visitare soldati ammalati o feriti, ricoverati negli ospedali territoriali e di riserva, nel senso: a) di non limitare la concessione ai soli casi di pericolo di vita del militare; ma di estenderla anche a quelli di malattia grave o ferita grave, che richiedano un lungo periodo di cura; b) di estendere la concessione stessa a due degli stretti parenti del malato o ferito; almeno nel caso in cui esistano entrambi i genitori, o quando, essendovene uno solo, questo si trovi nell'impossibilità, per l'età o per gli acciacchi, di affrontare da solo il viaggio; c) di stabilire che la richiesta del viaggio gratuito possa essere fatta anche direttamente dai parenti, e sempre siavi dichiarazione del direttore dell'ospedale circa la gravità della malattia o della ferita del soldato ricoverato; d) di determinare, che a stabilire l'indigenza della famiglia, basti il fatto che questa sia stata ammessa a ricevere il sussidio dello Stato o dei Comitati locali di assistenza civile ».

**RISPOSTA.** — « Alle singole domande mosse dall'interrogante rispondo partitamente quanto segue:

1°) l'Amministrazione ferroviaria non fa attualmente alcuna distinzione fra i casi di pericolo grave e quelli di malattia o di ferita grave del militare, ammettendo di massima tutti quei viaggi che siano giudicati opportuni dall'autorità militare, in relazione alla gravità dello stato di salute del degente. Essa però non potrebbe consentire praticamente ad una interpretazione così lata della concessione che portasse fuori dei limiti e scopi della concessione medesima, anche perchè non è opportuno, in questi momenti in cui è tanto sentito il bisogno di economizzare il materiale disponibile di trasporto, di stimolare

con nuove concessioni di favore la frequenza dei viaggi;

2°) la domanda per l'estensione del beneficio a due, invece che ad uno, dei parenti del militare degente riguarda specialmente il Ministero della guerra; comunque, l'Amministrazione ferroviaria non potrebbe essere favorevole per le stesse ragioni indicate nella seconda parte del punto 1°;

3°) attualmente la concessione è già ammessa anche nei casi di diretta partecipazione dell'ospedale militare ai parenti del degente. Naturalmente gli interessati si debbono, presso le autorità, provvedere sempre del documento per ottenere dalle stazioni il biglietto gratuito;

4°) il certificato di indigenza è indispensabile per fruire della concessione del viaggio gratuito, ma l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato non si ingerisce dei modi e criteri con cui le autorità competenti provvedono ad accertare l'indigenza.

« Il sottosegretario di Stato  
« VISOCCHI ».

**Pacetti.** — *Al ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se dopo la sentenza del Tribunale civile di Roma 11-22 marzo 1915 in causa Molina Giovanni, la quale ha definitivamente riconosciuto (conforme alla norma fissata dalla Cassazione di Roma il 10 febbraio-14 aprile 1914) che agli impiegati ferroviari passati col 1° luglio 1906 dalle Ferrovie Meridionali (esercizio della Rete Adriatica) alle dipendenze delle Ferrovie dello Stato, per effetto della convenzione 26 marzo 1906, approvata con legge 15 luglio 1906, n. 324, è dovuta dalle ferrovie medesime una indennità di buona uscita all'atto del loro collocamento a riposo, egli non creda disporre che le Ferrovie dello Stato si uniformino al giudicato, rispetto a tutti gli impiegati ferroviari ex meridionali collocati a riposo dal 1° luglio 1906 al 30 giugno 1912, senza obbligare ciascuno di essi a promuovere uno speciale giudizio ».

**RISPOSTA.** — « La sentenza resa dal Tribunale di Roma in data 11-12 marzo 1915 nella causa Molina Giovanni non è definitiva, essendo tuttora pendente contro la medesima ricorso per Cassazione, nè può essere accettata dall'Amministrazione in quanto impone allo Stato un obbligo non riconosciuto nè previsto nei suoi ordinamenti. Tanto meno potrebbe quindi disporsi che